



Città di Nichelino
Provincia di Torino

AREA TECNICA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTE DAGLI
UFFICI TECNICI COMUNALI.
(Art. 92 D.Lgs. 163/2006)**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Criteri generali di calcolo dell'incentivo
- Art. 4 - Affidamento degli incarichi di progettazione
- Art. 5 - Compiti dirigente
- Art. 6 - Programmazione delle attività progettuali

CAPO II - INCENTIVO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 7 - Accantonamento e calcolo del fondo incentivante
- Art. 8 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 9 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 10 - Compiti responsabile unico del procedimento
- Art. 11 - Gruppo di progettazione
- Art. 12 - Ufficio di direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione / collaudatore
- Art. 13 - Criteri di ripartizione del fondo progettazione
- Art. 14 - Liquidazione dell'incentivo

CAPO III - INCENTIVO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- Art. 15 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 16 - Quantificazione fondo di pianificazione
- Art. 17 - Gestione fondo
- Art. 18 - Personale incaricato
- Art. 19 - Erogazione dei compensi

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 20 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 21 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 22 - Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 23 - Termini per le prestazioni
- Art. 24 - Penalità
- Art. 25 - Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali
- Art. 26 - Disposizioni finali

CAPO I **Disposizioni generali comuni**

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna e la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Il presente Regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti del Comune di NICHELINO.

Art. 2 **(Finalità)**

1. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.

Art. 3 **(Criteri generali di calcolo dell'incentivo)**

1. L'incentivo è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti interni, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economia e vanno in diminuzione dell'incentivo. Al fine della necessaria verifica dell'avvenuto scorpo del quota corrispondente alle prestazioni svolte da professionisti esterni, il Dirigente competente, in sede di liquidazione, dovrà attestare che **"sono state scorporate dall'incentivo da liquidare ai dipendenti le quote corrispondenti alle prestazioni svolte da personale esterno che qui di seguito si elencano:"**.
3. L'incentivo, è comprensivo di ogni onere previdenziale e assistenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

Art. 4 **(Affidamento degli incarichi di progettazione)**

1. Le fasi inerenti alla progettazione di cui all'art. 93, del D.lgs 163/2006 sono prioritariamente affidate al personale interno dell'Ente, sulla base di apposito e formale provvedimento di designazione.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 91 del D.lgs 163/2006.
3. Possono essere affidati all'esterno la redazione di progetti, direzione lavori, collaudi, coordinamento sicurezza:
 - a) la cui particolare complessità non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'Ente;
 - b) la cui tempestività di elaborazione/prestazione non può essere garantita dal personale interno;
 - c) da elaborare/espletare in particolari momenti in cui il carico di lavoro d'ufficio è tale da non consentire la predisposizione degli atti progettuali.

I casi di cui al presente comma dovranno essere accertati e certificati dal Dirigente responsabile dell'Area.

Art. 5 (Compiti dirigente)

1. Il responsabile unico del procedimento coincide di norma con il Dirigente Tecnico o incaricato di Posizione Organizzativa pro-tempore competente, ovvero in relazione alla complessità dell'intervento, con un funzionario tecnico appartenente alla categoria D, al quale il Dirigente assegna il procedimento, tenuto conto delle specifiche competenze in relazione al titolo di studio posseduto.
2. Prima dell'inizio di ogni attività progettuale, il Dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, se nominato, individua i soggetti a cui affidare le attività di cui all'art 92 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve indicare:
 - le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare, nonché il relativo programma di finanziamento;
 - il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;
 - il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate; per le singole fasi, i tempi verranno concordati con i collaboratori scelti;
 - i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, redazione e coordinamento in fase di esecuzione del piano di sicurezza, collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori tecnici;
 - i nominativi dei collaboratori amministrativi;
 - i nominativi dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale che formano il Gruppo di pianificazione o di progettazione;
 - le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale.
4. I componenti dei gruppi di progetto e di pianificazione, nonché i titolari di incarichi di direzione lavori e collaudi, devono essere individuati in base ai seguenti criteri:
 - a) professionalità e specifica competenza richieste, anche in relazione al titolo di studio, in merito all'incarico da svolgere e in relazione al lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
 - b) rotazione, per assicurare a tutti i tecnici del Settore una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi di progettazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione, direzione lavori, collaudo che di pianificazione.

Art. 6 (Programmazione delle attività progettuali)

1. Nel PEG saranno individuate le opere o lavori da realizzare nel corso dell'anno.
2. I relativi stanziamenti di bilancio previsti al Titolo 1° e 2° della spesa per la realizzazione di singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale; per gli strumenti urbanistici le risorse saranno preventivamente previste a bilancio.
3. Trattandosi di spesa di personale, si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1° della spesa, di importo pari alla quantificazione dell'incentivo con un correlato

stanziamento nelle entrate correnti denominato “**Incentivo di rotazione per progettazione interna**”.

4. Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all'incentivazione della progettazione relativa alla manutenzione ordinaria. Queste ultime somme dovranno essere contenute nel Bilancio di Previsione al Titolo 1° della spesa.
5. Nei PEG dei Servizi competenti in pianificazione urbanistica dovranno essere indicati gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria. Il Bilancio di Previsione dovrà contenere apposito stanziamento di bilancio al Titolo 1° della spesa.

CAPO II

Incentivo relativo all'attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Disposizioni specifiche

Art. 7

(Accantonamento e calcolo del fondo incentivante)

1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare l'incentivo da corrispondere al personale, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
 - a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
 1. 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda €.300.000,00;
 2. 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra €.300.000,01 e €.750.000,00;
 3. 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara supera €.750.000,00.
 - b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
 1. 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 2. 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria e di opere a scomputo;
 3. 0,70% per progetti di manutenzione ordinaria.
2. Per importi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di Euro verranno ridotte al 75%, limitatamente alla quota parte che eccede i 5 milioni e, per importi superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro verranno ridotte al 50%, limitatamente alla quota parte che eccede i 10 milioni, oltre i 20 milioni di Euro.
3. In caso di variante di progetto l'importo a base di calcolo per determinare l'incentivo è dato dalla sommatoria di tutti gli importi che hanno in qualche modo subito una modifica con l'applicazione della quota spettante per il progetto definitivo.

Art. 8

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende:
 - a) per opere e lavori pubblici:
 1. gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
 2. gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;

3. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;
 4. realizzazione di opere eseguite nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi
2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità, fatto salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dal presente Regolamento.

Art. 9
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente per le attività previste dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti in vigore.
2. Il personale comunale destinatario del compenso è individuato fra quello assegnato ai Settori Comunali che svolge le attività indicate all'art. 92, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e che, in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e della contabilità dei lavori, ivi compresi i necessari adempimenti preliminari e strumentali di natura patrimoniale, e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.
3. Il compenso per le opere e lavori pubblici è ripartito tra personale incaricato delle seguenti attività:
 - a. progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione;
 - b. direzione lavori e collaudo;
 - c. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
 - d. espletamento dei compiti del responsabile del procedimento, dei suoi collaboratori.
4. Qualora una qualsiasi delle predette attività, o parte di essa, sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale fase.

Art. 10
(Compiti responsabile unico del procedimento)

1. Per l'espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale ed organizzativo connessi al proprio incarico, il r.u.p. si avvale della collaborazione del personale allo stesso assegnato con funzioni di segreteria, di supporto tecnico, amministrativo e di controllo e validazione dei progetti.
2. Al fine di sovrintendere all'intero processo di realizzazione dell'intervento in ogni sua fase il r.u.p. fa riferimento anche al personale eventualmente individuato a tale scopo dai responsabili dei settori operativamente coinvolti nel procedimento e destinatari del compenso incentivante di cui al presente regolamento.
3. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il r.u.p. verifica l'effettiva incidenza dell'apporto individuale del personale coinvolto, ed esprime una valutazione sul personale delle strutture di staff e di supporto di cui si è avvalso, confrontandosi con il Dirigente responsabile dell'Area.

Art. 11
(Gruppo di progettazione)

1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione formato da personale

dipendente dell'Amministrazione Comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.

2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
 - a) progettista (incaricato della redazione del progetto) inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;
 - b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - c) collaboratore tecnico che, pur non firmando i progetti o il piano sicurezza, redige su disposizione dei tecnici incaricati della progettazione, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici nell'ambito delle proprie competenze professionali;
 - d) collaboratore amministrativo inteso quale soggetto che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e alla loro contabilizzazione.
5. Le figure partecipanti all'attività progettuale possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto, le percentuali individuate nella tabella di cui all'articolo 13 sono cumulabili ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in vigore.

Art. 12 (Ufficio di direzione lavori collaudatore)

1. Per il coordinamento, la direzione, il coordinamento e la sicurezza in fase di esecuzione, ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, prima dell'espletamento della relativa gara il dirigente competente su proposta del r.u.p. provvede nel proprio atto all'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Dirigente prima della data di ultimazione dei lavori, ovvero della data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo qualora non sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
3. Gli atti di nomina di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione delle aliquote percentuali del compenso previsto dal presente regolamento per il compimento delle relative attività.
4. Le figure partecipanti all'attività di direzione lavori, possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto, le percentuali individuate nella tabella di cui all'articolo 13 sono cumulabili.

Art. 13 (Criteri di ripartizione del fondo progettazione)

1. Per ciascuna opera le somme relative al fondo vengono ripartite tra le figure individuate nella tabella successiva:

Attività A	Soggetti B	Percentuale relativa C		Percentuale parziale D	Totale percentuale attività E
		Min.	Max.		
Coordinamento vigilanza responsabilità procedimento	e				10%
	Dirigente Responsabile unico del procedimento Collaboratori rup	1% 5% 3%	1% 10% 5%	10%	
Gruppo di progettazione	d				
Progetto preliminare	Progettisti Collaboratori tecnici Collaboratori Amministrativi	5% 3% 2%	10% 5% 5%	10%	
Progetto definitivo	Progettisti Collaboratori tecnici Collaboratori Amministrativi	12% 3% 2%	20% 5% 5%	20%	50%
Progetto esecutivo e Sicurezza	Progettisti Collaboratori tecnici Collaboratori Amministrativi Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	10% 3% 2% 2%	20% 5% 5% 8%	20%	
Direzione lavori					
	Direttore dei lavori Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Collaboratori tecnici	12% 2% 2%	20% 8% 10%	30%	30%
collaudo					
	collaudatore	5%	10%	10%	10%
	Collaboratori tecnici	2%	5%		
Totale					100%

2. verrà stabilita con provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico debitamente compilato. In ogni caso le percentuali di attività nella colonna D e colonna E, rimarranno fisse.

3. I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del costo dei lavori, compresi quelli non soggetti a ribasso, risultante dal provvedimento che approva il quadro economico dell'opera, trovando capienza nel quadro economico delle somme previste "a disposizione dell'Amministrazione".
4. L'erogazione delle quote, dovrà tenere conto dell'effettiva partecipazione al progetto e, qualora l'attività sia svolta da più persone, la quota individuata nella suddetta tabella verrà suddivisa in percentuale e in rapporto all'effettivo costo del progetto specialistico.
5. Qualora l'Ufficio Tecnico non esegua tutte le operazioni previste per la redazione dell'opera e siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.
6. Eventuali incentivi relativi alle progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione delle somme dovute in base al presente Regolamento avviene con Determinazione Dirigenziale, secondo le percentuali stabilite, ed in conformità agli atti di nomina del gruppo di progettazione.
2. La liquidazione delle somme dovute deve essere preceduta dalla determinazione di liquidazione e accertamento a valere sugli stanziamenti del titolo 2° della spesa nei relativi Quadri tecnico-economici di ogni singola opera pubblica, titolo 1° della spesa se si tratta di manutenzione ordinaria.
3. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione sono liquidate, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a. per la progettazione entro 30 giorni dall'affidamento dei lavori;
 - b. per la Direzione dei Lavori, il coordinatore in fase di esecuzione e la contabilità dei medesimi entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o dalla conferma da parte del RUP del Certificato di Regolare esecuzione. In caso di durata dei lavori superiore a 360 giorni possono essere erogati degli acconti.
4. Gli incentivi di competenza del Responsabile del Procedimento saranno liquidati nei tempi individuati al precedente comma 3 del presente articolo, ed in maniera proporzionale alle singole fasi.
5. La Determinazione di Liquidazione di competenza del Dirigente del settore viene trasmessa al Settore Finanziario per la verifica della disponibilità delle somme, quindi, al Settore Affari del Personale per l'inserimento nelle competenze stipendiali entro il mese successivo dalla trasmissione. La Determinazione di Liquidazione relativa alle spettanze del Dirigente sarà in capo al Segretario Generale sulla base di specifico report fornito dal Dirigente interessato.

CAPO III Incentivo all'attività di pianificazione urbanistica

Art. 15 (Ambito oggettivo di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende per atti di pianificazione:
 1. Piani Urbanistici Generali
 2. Piano Regolatore Generale
 3. P.RG e varianti
 4. Piani attuativi di Pianificazione e Programmazione
 5. Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica

6. Piani di zona (PEEP)
7. Piani per Insediamenti Produttivi (PIP)
8. Piani integrati o complessi
9. Piani di recupero
10. Piani urbani del traffico o di settore
11. Programmi speciali d'area
12. Programmi di riqualificazione urbana
13. Programma poliennale di attuazione del P.RG.
14. Piano delle attività estrattive
15. Piani e progetti di bonifiche dei siti contaminati
16. Piani di risanamento dall'inquinamento atmosferico
17. Piano energetico comunale
18. Zonizzazione acustica e relativi piani risanamento.
19. Piani e progetti ambientali e/o a valenza territoriale previsti da specifiche disposizioni di legge.
20. Piano commerciale
21. Regolamenti in materia di urbanistica, edilizia ed ambientale.

**Art. 16
(Quantificazione fondo di pianificazione)**

1. Il fondo è calcolato nella misura del 30%, sull'importo calcolato prendendo a riferimento la tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche. Il calcolo del valore delle prestazioni da riferire a tariffa professionale, va effettuato senza tenere conto di alcun onere accessorio, di alcuna spesa rimborsabile o di alcuna maggiorazione particolare, al fine di garantire un'equa ed automatica valutazione.
2. Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto ricorso ad attività progettuale esterna, la tariffa professionale sulla base della quale verrà calcolata la percentuale del 30% di cui sopra, dovrà essere quantificata al netto dei compensi dovuti ai professionisti esterni, ai sensi della predetta specifiche normativa di riferimento, in relazione alle figure previste dalla tabella 1 dell'art. 18.

**Art. 17
(Gestione fondo)**

1. Nell'ambito della programmazione degli atti di pianificazione da redigere nel successivo anno finanziario, il Dirigente del Settore individua le progettazioni che intende far eseguire al proprio personale, quantificandone la spesa, che verrà inserita nel bilancio annuale di previsione del Comune.
2. Qualora, nel corso dell'anno finanziario, intervenissero modificazioni tali per cui sia necessario redigere internamente ulteriori atti di pianificazione che comportino una spesa superiore a quella stanziata nel bilancio, ovvero il fondo abbia una capacità insufficiente, il Dirigente del Settore dovrà richiedere un'apposita e congrua variazione dello stesso.
3. Le somme necessarie per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione degli atti di pianificazione.
4. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascun atto di pianificazione.
5. Il Dirigente dell'Area che assume la responsabilità del coordinamento complessivo, individua, con apposita determinazione e per ciascuna progettazione interna all'Ente: il Responsabile del Procedimento, il/i Progettista/i Incaricato/i, i Collaboratori appartenenti all'Area Tecnica e la quantificazione provvisoria del compenso così come determinato alla successiva tabella 2.

Art. 18
(Personale incaricato)

1. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata garantendo la massima professionalità, esperienza e specializzazione possibile, con riferimento al tipo di atto di pianificazione da redigere.
2. Il personale dell'Area Tecnica incaricato per l'atto di pianificazione e, conseguentemente, alla ripartizione dei benefici di legge è così individuato:
 - a. il responsabile del procedimento, a cui è affidato il compito di garantire il rispetto dei tempi previsti e quello dell'iter procedurale;
 - b. il progettista, a cui è affidata la responsabilità progettuale dell'atto pianificatorio;
 - c. i collaboratori principali per l'elaborazione e l'approvazione dello strumento urbanistico;
 - d. altri collaboratori preposti alla cura degli atti amministrativi e loro relativi adempimenti per l'elaborazione e approvazione dello strumento urbanistico.
3. Le figure partecipanti all'attività pianificatoria possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto le percentuali individuate nell'allegata tabella 1 sono cumulabili.
4. La suddivisione dell'incentivo tra i componenti del gruppo di pianificazione e tra le diverse attività è effettuata adottando le percentuali effettive tra quelle individuate con un valore minimo e un valore massimo, verrà stabilita con provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico, debitamente motivato. In ogni caso le percentuali di attività nella colonna D, rimarranno fisse.
5. Suddivisione del fondo di competenza dell'Ufficio Tecnico in base alle professionalità impegnate

Tabella 1

Attività A	Soggetti B	Percentuale relativa C		Percentuale attività D
		Min.	Max.	
Coordinamento vigilanza e responsabilità procedimento				
	Dirigente Responsabile del procedimento Collaboratori rup	1% 10% 4%	1% 15% 9%	20%
Progettazione	Progettista Collaboratori principali - altri collaboratori	30% 20% 10%	50% 30% 20%	80%
Total				100%

Art. 19
(Erogazione dei compensi)

1. Le modalità di liquidazione sono determinate in riferimento alle diverse tipologie degli atti di pianificazione e alle diverse fasi previste, con riguardo ai valori di seguito indicati:
 - a) strumento che prevede la fase di adozione ,successiva controdeduzioni e approvazione:
 - adozione strumento urbanistico: 70%
 - controdeduzioni e approvazione: 30%
 - b)strumento che prevede la sola fase di approvazione: 100%

CAPO IV **Disposizioni diverse**

Art. 20 **(Sottoscrizione degli elaborati)**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o D.L. quali progettisti, direttori dei lavori e collaboratori, e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 21 **(Utilizzazione degli elaborati)**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale può usarlo a propria discrezione per le finalità pubbliche perseguiti al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio personale tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio personale tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il personale incaricato deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 22 **Oneri per la copertura assicurativa**

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi del presente Regolamento, sia per quanto riguarda la responsabilità del proprio dipendente per i rischi derivanti dallo svolgimento della attività di competenza sia per la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, per quanto di competenza dell'Ente alla luce di quanto disposto dall'art. 90, comma 5 del Codice Contratti. Quanto sopra circoscritto alla sola attività di progettazione.

Art. 23 **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di tipologia di atto di pianificazione.

2. I termini relativi alle singole fasi sono stabiliti in relazione alla programmazione approvata dall'organo politico, alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo e comunque da formalizzare all'atto della costituzione del gruppo di lavoro.
3. Il termine per la direzione dei lavori coincide con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006.
4. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini che dovranno essere comunque preventivamente definiti e comunicati all'Amministrazione Comunale dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 24
Penalità

1. L'organo che ha conferito l'incarico, il Dirigente del Settore, è tenuto a vigilare sul buon andamento dell'attività e a richiamare, se del caso, il ritardatario per dargli eventualmente modo di recuperare il tempo perso;
2. Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono stabilite all'inizio della attività in misura giornaliera pari al 3 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti
3. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo e sono determinate dal Dirigente del Settore.
4. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale, ma da cause non governabili dalla Struttura (approvazioni pervenute da parte di Enti Superiori, disponibilità di finanziamenti, ecc...).

Art. 25
(Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali)

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione.
2. L'importo massimo del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità
 - a) per il dirigente, l'80 per cento della retribuzione di posizione lorda;
 - b) per la posizione organizzativa, l'80 per cento della retribuzione complessiva lorda esclusa la retribuzione di posizione;
 - c) per il restante personale, l'80 per cento della retribuzione complessiva lorda.

Art. 26
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra il vigore dalla data di efficacia della deliberazione di Giunta Comunale con la quale è approvato.
2. La disciplina di riparto dettata dal presente regolamento si applica ai fondi di incentivazione accantonati per le opere iscritte nella programmazione dell'Ente, dall'Esercizio 2011.

